



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
32^a Seduta
Venerdì 27 gennaio 2017

Deliberazione n. 171 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 171 del 27 gennaio 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 4 -

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2017.

Reggio Calabria, 31 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



RELAZIONE

Una delle poche leve su cui poggiare un percorso di ripresa e crescita economica è il settore turistico. L'unico, anche secondo i più recenti indicatori statistici ed economici, capace di segnare dati positivi in una regione economicamente depressa come la Calabria. Parte del futuro calabrese, insomma, dipende da come verrà spesa la chances dell'opportunità turistica. Per questa ragione risulta importante agire in chiave di un ammodernamento della disciplina relativa alle strutture ricettive. La legge regionale in argomento n. 4/1995 risulta incardinata in un contesto turistico differente da quello attuale. Pertanto è evidente che, in considerazione dell'accresciuto ruolo del turismo, la disciplina si presti ad alcuni aggiornamenti. In tale arco temporale, le dinamiche turistiche sono sensibilmente cambiate. E tali cambiamenti hanno interessato anche la ricettività calabrese. Un numero crescente di famiglie o di comitive utilizza con sempre maggiore frequenza i servizi offerti dagli affittacamere che sono strutture a conduzione familiare. L'attività, pertanto, va adeguata a quelli che sono i nuovi standard determinati dalla domanda. E ciò nell'ambito di un percorso che senza nulla togliere alla loro natura, ha quale suo precipuo obiettivo la valorizzazione di tali risorse. Sarà dunque opportuno ampliare la disponibilità delle camere e dei posti letto di tale attività con dieci camere disponibili e venti posti letto. Il correttivo in esame consentirebbe, altresì, un ulteriore duplice vantaggio. Il primo sarebbe quello dell'incentivazione alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. Ciò sarebbe un logico corollario delle diminuzioni delle spese di gestione che renderebbe più vantaggiosa l'offerta per l'utenza. Una struttura con una maggiore estensione recettiva, infatti, ammortizzerebbe i costi del relativo mantenimento. Il secondo, va ricercato nella potenziale apertura della struttura per tutto l'anno. Immediata conseguenza di ciò, un positivo impatto occupazionale. Un risultato, quest'ultimo, perfettamente in linea con un'idea moderna di turismo che punta a uno sviluppo sostenibile e coerente con la vocazione dei luoghi.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca modifiche di natura ordinamentale ad una vigente legge regionale senza produrre alcun impatto sulla finanza regionale. Infatti si tratta di norme che mirano a fornire una definizione più puntuale di affittacamere, aumentando il numero delle camere e dei posti letto delle strutture di accoglienza gestite da soggetti privati, senza pertanto generare nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Calabria

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



Consiglio Regionale della Calabria

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:


- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/ capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 31 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 16 comma 1)

1. L'articolo 16 comma 1 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.